

DGR n. 181 del 26/02/2008: Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica art. 30 – L.R. 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”. Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e 1336/2007.

Richiamati:

- Il D.Lgs 13 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”;
- Il Regolamento regionale 08 novembre 2007 n. 6 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 954 in data 03.08.2007 ad oggetto “Istituzione elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. Art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 in data 09.11.2007 ad oggetto “Disposizioni concernenti l’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all’art. 30 l.r. n. 22/2007 e modifica D.G.R. n. 954 del 3.8.2007”;

Considerato:

- che in sede di prima applicazione delle suindicate deliberazioni per dare corso alla realizzazione dell’elenco regionale in parola, dall’istruttoria delle richieste che sono pervenute dai professionisti interessati si è rilevata una serie di difficoltà operative in merito alle disposizioni nelle stesse contenute;
- che alcuni ordini e collegi delle categorie professionali interessate hanno ripetutamente espresso perplessità circa i requisiti richiesti per l’iscrizione, soprattutto circa la presentazione dell’attestato di comprovata esperienza almeno triennale dei professionisti in specifiche attività, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni;
- che le Regioni che hanno già istituito l’elenco in argomento hanno stabilito requisiti meno restrittivi per l’iscrizione, in special modo per quanto attiene la dimostrata esperienza ed i vincoli temporali di iscrizione all’albo;

Ritenuto:

- di garantire la massima semplificazione della procedura amministrativa di iscrizione all’elenco regionale e consentire l’avvio delle attività di certificazione energetica degli edifici;
- opportuno non creare un eccessivo divario tra le normative regionali in materia;
- pertanto necessario integrare quanto già disposto nelle Deliberazioni n. 954/2007 e n. 1336/2007, anche in relazione ai criteri di seguito individuati:
 - a) la frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno conformi al Regolamento regionale 08 novembre 2007 n. 6 “Regolamento di

attuazione dell'art. 29 della l.r. 22/2007, con rilascio di attestato comprovante il superamento dell'esame finale;

- b) eliminazione, al punto 1 – comma a) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007 delle parole “da almeno cinque anni” in ogni alinea;
- c) aggiunta, al punto 1 – comma a) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007 dei seguenti alinea:
 - diploma di laurea in agronomia, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
 - diploma di laurea in scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
 - diploma di perito agrario, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio;
- d) eliminazione del punto 1 – comma b) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007, relativamente al possesso di adeguata competenza comprovata da esperienza almeno triennale nel campo energetico;
- e) eliminazione del punto 2) della citata deliberazione n. 954/2007 relativamente al possesso di titoli preferenziali;
- f) inserimento nella citata deliberazione n. 954/2007 del punto 2) come segue:

2) i professionisti di cui al punto precedente sono abilitati a redigere la documentazione relativa alla certificazione energetica nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, come previsto dall'art.1, comma 6 del D.M. 19.2.2007 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e ss.mm.ii.;

- di sostituire limitatamente alla presentazione dell'istanza quanto previsto dalla Deliberazione n. 1336/2007 con quanto definito nella modulistica allegata quale sua parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di confermare, in merito alla costituzione ed al funzionamento della Commissione regionale per l'esame delle domande dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 della l.r. 22/2007, quanto previsto dalla Deliberazione n. 1336/2007, con le seguenti modificazioni:
 - a) eliminazione del punto 4 del dispositivo;
 - b) al punto 8 del dispositivo le parole “all'unanimità” siano sostituite dalle parole “a maggioranza semplice”;
- di dare il massimo rilievo al presente atto, provvedendo alla sua pubblicazione ed ai relativi allegati sul BUR e sul sito WEB della Regione Liguria;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di integrare quanto già disposto nelle Deliberazioni n. 954/2007 e n. 1336/2007, anche in relazione ai criteri di seguito individuati:
 - a) la frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno conformi al Regolamento regionale 08 novembre 2007 n. 6 “Regolamento di

attuazione dell'art. 29 della l.r. 22/2007, con rilascio di attestato comprovante il superamento dell'esame finale;

- b) eliminazione, al punto 1 – comma a) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007 delle parole “da almeno cinque anni” in ogni alinea;
 - c) aggiunta, al punto 1 – comma a) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007 dei seguenti alinea:
 - diploma di laurea in agronomia, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
 - diploma di laurea in scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
 - diploma di perito agrario, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio;
 - d) eliminazione del punto 1 – comma b) del dispositivo della deliberazione n. 954/2007, relativamente al possesso di adeguata competenza comprovata da esperienza almeno triennale nel campo energetico;
 - e) eliminazione del punto 2) della citata deliberazione n. 954/2007 relativamente al possesso di titoli preferenziali;
 - f) inserimento nella citata deliberazione n. 954/2007 del punto 2) come segue:
 - 2) i professionisti di cui al punto precedente sono abilitati a redigere la documentazione relativa alla certificazione energetica nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente;
- 2) Di sostituire limitatamente alla presentazione dell'istanza quanto previsto dalla Deliberazione n. 1336/2007 con quanto definito nella modulistica allegata quale sua parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) Di confermare, in merito alla costituzione ed al funzionamento della Commissione regionale per l'esame delle domande dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 della l.r. 22/2007, quanto previsto dalla Deliberazione n. 1336/2007 con le seguenti modificazioni:
- g) eliminazione del punto 4 del dispositivo;
 - h) al punto 8 del dispositivo le parole “all'unanimità” siano sostituite dalle parole “a maggioranza semplice”;
- 4) Di disporre che il presente atto e i relativi allegati vengano pubblicati sul BUR e sul sito WEB della Regione Liguria.